

La Giudice Onoraria
Alessandra Villecco

a verbale dell'odierna udienza 12/04/2017 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso tempestivamente depositato, _____ nato in Ghana, ha impugnato il provvedimento, notificatogli in data 27.09.2016, con cui la Commissione territoriale di



Bologna gli negava il riconoscimento della protezione internazionale, chiedendo in via principale che fosse accertata la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del diritto alla protezione internazionale sussidiaria ai sensi degli artt.14 e 17 D. Lgs. 251/07 o in subordine alla protezione umanitaria. Il provvedimento impugnato non riconosce la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale in quanto *“il ricorrente, seppure credibile, riferisce problemi di natura finanziaria e commerciale che porterebbero a responsabilità contrattuale e quindi a conseguenze di natura penale per l’inadempienza di obblighi assunti verso terzi. Considerato inoltre che il timore di rientro è legato al fatto di essere sottoposto alla pena prevista”*.

Il Ministero degli Interni si costituiva depositando note e documenti il 12.01.2017, rilevando l’infondatezza del ricorso di cui invocava il rigetto.

All’udienza veniva personalmente sentito l’interessato e il giudice si ritirava per deliberare.

Il Giudice, esaminati gli atti, osserva quanto segue.

nato in Ghana, nel corso dell’audizione ha raccontato di aver lasciato il suo Paese per non subire la pena della detenzione o per non essere ucciso o subire violenze dalla persona con cui aveva avviato un’attività commerciale nella rivendita di telefoni cellulari, a causa del mancato pagamento dei soldi dovuti per l’acquisto dei telefonini, che avrebbe dovuto rivendere e che invece gli venivano rubati dal container che aveva preso in affitto per conservare la merce oggetto della sua attività commerciale.

Nel caso in esame, il ricorrente ha presentato la domanda di protezione sufficientemente circostanziata, senza produrre ulteriori elementi probatori a conforto della stessa e le sue dichiarazioni, come ritenuto anche dalla Commissione, risultano credibili per coerenza, verosimiglianza ed esposizione dettagliata dei fatti, nonché concordanti con le informazioni relative al suo Paese. Si ritiene pertanto possibile esprimere una valutazione di credibilità delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 3, comma 5 d.lgs. 19.11.2007, n. 251. Tale norma, come chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenza del 4.4.2013, n. 8282, rappresenta il cardine del sistema di attenuazione dell’onere della prova, unitamente all’art. 8, d.lgs. 25 del 2008, relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice per l’accertamento delle condizioni aggiornate del paese di origine del richiedente asilo. La Corte di Giustizia UE con sentenza del 2.12.2014, nelle cause riunite C-148/13, C-149/13, C-150/13, ha inoltre precisato che, per alcuni aspetti della dichiarazione devono essere soddisfatte le condizioni cumulative stabilite dall’articolo 4, paragrafo 5, lettere da a) a c) della direttiva 2004/83/CE, qualora non vi siano prove documentali o di altro tipo a dimostrazione della credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo politico.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte e degli elementi raccolti, si ritiene che non i



presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria in favore del ricorrente ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. G e H del D.lgs. n. 251/2007, a tenore del quale viene definita persona ammissibile alla protezione sussidiaria lo straniero al quale non possa essere riconosciuto lo status di rifugiato, "ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno", come definito dall'art. 14 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, "e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese". Il ricorrente in caso di rientro nel suo Paese non corre il rischio di un grave danno per un clima di violenza generalizzato.

Si ritiene invece che sussistano i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.Lgs. 1998/286, in quanto il ricorrente, qualora rientrasse in Ghana, con ogni probabilità, correrebbe il rischio di essere arrestato e di subire inoltre in attesa di un processo una detenzione in carceri dove sussistono condizioni degradanti e si commettono gravi violazioni dei diritti umani e della dignità delle persone (Cfr. United States Department of State, *2016 Country Reports on Human Rights Practices - Ghana*, 3 March 2017, disponibile all'indirizzo: <http://www.refworld.org/docid/58ec8a3313.html>), oltre al rischio, altamente probabile, di subire la violenza della persona, di cui era debitore, per non essere in grado di restituire i soldi derivanti dalla vendita della merce acquistata nell'ambito della sua attività commerciale, a causa del furto di tale merce, pur avendola diligentemente posta in custodia. Si ritiene pertanto di ravvisare in capo al ricorrente una situazione meritevole di tutela connessa alla necessità di adeguare la disciplina alle previsioni costituzionali rilevanti in materia dei diritti dell'uomo.

Tenuto conto della particolare natura della controversia e del fatto che il Ministero dell'Interno, pur costituendosi in giudizio, non ha sostanzialmente contrastato la richiesta attorea, si ritiene giustificata la compensazione delle spese di lite, richiamando al pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. n. 17674 del 2/9/2004.

P.Q.M.

Il Tribunale,

Prima Sezione Civile,

riconosce a _____ nato in Ghana, il _____ il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Compensa integralmente le spese di lite.

Dispone la comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, co.6, D.Lgs. 286/98 ove non abbia già provveduto



Si comunichi

Così deciso in Bologna il 12/04/2017

La Giudice Onoraria

Alessandra Villecco

